



Prot. n. 1775/18

Caserta, 31/05/2018

Al Presidente dell'ANCE Caserta  
Dott. Luigi Della Gatta  
SEDE

e p. c. Sindaco di Caserta  
dott. Carlo Marino  
SEDE

Centrale di committenza ASMEL consortile s.c.a.r.l.  
SEDE

**OGGETTO: Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario – CUP:D21G13001890002 –  
CIG: 7434083F59**

Si premette che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta ha già da tempo aderito al servizio di monitoraggio bandi, su scala provinciale, a supporto dell'analogo servizio avviato dal C.N.I. su scala nazionale, con particolare riferimento ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, a tutela non solo dei colleghi iscritti all'Ordine ma anche di tutti i potenziali stakeholders.

Si fa dunque seguito alla Vs nota del 21/05/2018 con la quale si chiede a questo Ordine professionale la condivisione delle criticità emerse in merito alla procedura adottata nella gara in oggetto indicata svolta dalla Centrale di Committenza ASMEL per il Comune di Caserta.

Questo Consiglio, visto il parere della commissione lavori pubblici, preso atto dei pareri ANCE– Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Roma e G.R.A.L.E. Spin-Off sulla procedura di gara adottata per l'offerta economicamente più vantaggiosa, ne condivide le criticità segnalate.

In particolare, con riferimento all'ammissibilità delle varianti in offerta su progetto esecutivo posto a base d'appalto, si riferisce quanto segue.

Tale problematica è stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza amministrativa e da ultimo, il Consiglio di Stato, Sez. V, con le sentenze n. 42 del 10 gennaio 2017 e n. 2853 del 14 maggio 2018, si è pronunciato in maniera chiara e definitiva su di essa, individuando e definendo la sostanziale differenza esistente tra offerte migliorative e varianti progettuali, ribadendo che mentre le prime propongono soluzioni che non alterano struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara, le seconde invece sostanziano modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e



funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una preventiva manifestazione di volontà da parte della stazione appaltante.

In definitiva è stato ribadito che devono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e che invece non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest'ultimo.

Tuttavia deve anche osservarsi che il Codice, al comma 14 dell'art. 95, consente alla Stazione appaltante di autorizzare od esigere la presentazione di "varianti progettuali" da parte dell'offerente, collegate all'oggetto dell'appalto, ma prescrive che ciò possa avvenire solo nel caso in cui siano ben specificati negli atti di gara (Bando e Disciplinare) i requisiti minimi e le modalità specifiche per la loro presentazione.

Nel caso di specie invece si rileva che, mentre nel Bando di gara, al punto II.1.9 "Informazioni sulle varianti" è indicato in modo generico che le varianti sono "ammissibili nei limiti dei criteri di valutazione", nel Disciplinare di Gara non pare esservi alcun riferimento alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti minimi di tali varianti progettuali, o meglio non risulta esservi alcuna specificazione dettagliata di tale previsione autorizzatoria contenuta nel bando di gara.

Destano infine preoccupazione i possibili profili di responsabilità del R.U.P., del progettista e del soggetto incaricato della verifica del progetto posto a base di gara.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
(ing. Fabrizio Gentile)



**IL PRESIDENTE**  
(prof. ing. Massimo Vitelli)